CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento autorizzazioni ZTL transito e sosta

Approvato con	D.G.C. n. 253 del 14/07/2003
Modificato con	D.G.C. n. 329 del 06/08/2008
	D.G.C. n. 81 del 23/03/2012
	D.G.C. n. 267 del 31/07/2013
	D.G.C. n. 294 del 22/07/2014
	D.G.C. n. 89 del 11/03/2015
	D.G.C. n. 336 del 01/09/2015
	D.G.C. n. 11 del 25/01/2016
	D.G.C. n. 262 del 29/06/2016
	D.G.C. n. 210 del 17/05/2017

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni al transito e alla sosta nelle Z.T.L. ai sensi dell'art. 7 c. 9° del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, dell'ordinanza sindacale n. 195 del 19/03/1996 e della Delibera di G.C. n. 275 del 01/07/2016 con la quale sono state individuate le Zone (A-B-C-D) e definito l'Ambito-Zona Centro Storico (cartografie allegate), della Delibera di G.C. n. 253 del 14/07/2003 e n. 329 del 06/08/2008 relative all'istituzione dei parcheggi a pagamento in concessione nelle quali è stato tra l'altro stabilito il rilascio dell'autorizzazione per la sosta dei residenti.

Categorie

Art. 2 - Residenti

1. Ai residenti anagrafici con dimora abituale nel Centro Storico (Zona A-B-C-D), e a coloro che hanno solo dimora, soggetta a verifica da parte della Polizia Municipale, vengono rilasciate autorizzazioni a titolo gratuito di:
   a) transito e sosta se sprovvisti di aree e spazi o locali privati da destinare alla sosta, al parcheggio o al ricovero dei propri veicoli;
   b) di solo transito con l'indicazione del percorso più breve se provvisti di aree e spazi o locali privati da destinare alla sosta, al parcheggio o al ricovero dei propri veicoli;
   c) a coloro che detengono a vario titolo la disponibilità di spazi o locali privati da destinare alla sosta, al parcheggio o al ricovero dei propri veicoli, pur non essendo residenti, viene rilasciato il permesso di solo transito con l'indicazione del percorso più breve;
   d) Il transito e la relativa "sosta" sono consentiti, ognuno nella propria zona di appartenenza "A o B o C o D", secondo la disciplina vigente e le prescrizioni impartite nell'autorizzazione.
   e) ai residenti e/o autorizzati delle zone A-B-C-D, nelle aree di parcheggio a pagamento individuate con la delibera di Giunta Comunale n. 336 del 01/09/2015 potranno essere rilasciati permessi per la sosta dei propri veicoli, senza limitazioni, a fronte di un pagamento del canone annuo di €. 50,00, così come previsto nel citato atto deliberativo.
2. Di stabilire inoltre che il rilascio delle autorizzazioni permanenti e la gestione dei permessi per il transito e/o il transito e la sosta dei veicoli dei residenti, sarà a cura dell'Ente.
3. Il transito dei suddetti veicoli dovrà avvenire comunque a velocità ridotta adottando tutte le cautele necessarie, la sosta dovrà avvenire nel rispetto del C.d.S. e delle singole regolamentazioni.
4. È consentito il transito dei velocipedi, dei velocipedi a pedalata assistita e dei ciclomotori di proprietà dei residenti, ognuno per la propria zona di appartenenza, senza alcuna formalità, con obbligo di visione di un documento

di riconoscimento in caso di accertamento da parte di Forze di Polizia Stradale. Il transito dei velocipedi, dei velocipedi a pedalata assistita è consentito nella Z.T.L., nell'A.P.U. nelle zone A-B-C-D, anche ai non residenti.

5. I residenti, richiedenti del permesso permanente di transito/sosta che non sono intestatari del veicolo che si trova comunque nella disponibilità dei suddetti, possono ottenere l'autorizzazione nel caso di Comodato. Qualora l'intestatario della Carta di Circolazione conceda in comodato l'utilizzo del proprio veicolo al richiedente il permesso, il comodatario ha l'obbligo di darne comunicazione alla competente Motorizzazione – **Intestazione temporanea ai sensi dell'art. 94 comma 4bis del Codice della Strada**. Sono esclusi da tale obbligo i componenti del nucleo familiare anagrafico purchè conviventi.

Art. 2 Bis

1. I veicoli a trazione elettrica potranno sostare gratuitamente sugli spazi a pagamento senza alcuna limitazione.

Art. 3 - Agenti e rappresentanti di commercio

1. Agli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano campionari, ai rappresentanti di preziosi ed in possesso della autorizzazione del Questore, nonché ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi, può essere concesso un permesso di transito e sosta, con validità oraria che sarà rilasciato presso la Centrale Operativa P.M., previa presentazione della carta di circolazione e certificato della Camera di Commercio o tesserino di rappresentante, inoltre i rappresentanti di preziosi oltre al certificato della Camera di commercio devono esibire anche l'autorizzazione del *Questore (R.D. 18/06/1931 n. 773 art. 127 come modificato dal D.Lgs. del 31/03/1998 n. 112 art. 16*) (per quanto attiene alla sosta relativa agli esercizi siti in Corso Cavour (A.P.U.), dovrà avvenire nelle vie più vicine senza creare pericolo o intralcio alla circolazione.

Art. 4 - Artigiani e imprese

1. Gli artigiani o ditte con sede fuori della Z.T.L., che trasportano materiale necessario per i lavori da eseguire, con veicolo destinato a trasporto cose, o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere, all'interno della stessa, sono autorizzati a circolare e sostare all'interno della Z.T.L. e nelle vie o Piazze riservate agli autorizzati (A.B.C.D.) L'autorizzazione può essere richiesta con validità giornaliera, mensile e/o permanente.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per ogni artigiano o ditta, in numero di una, a titolo gratuito.

Art. 5 - Trasporto valori

1. Agli Istituti di Credito, è concesso un permesso di transito per ogni veicolo di proprietà, a titolo gratuito.
2. Alle Imprese di trasporto valori o Istituti di Credito che necessitano di trasportare valori è concesso un permesso di transito e sosta, per il carico e scarico, nel caso si utilizzino veicoli adibiti a trasporto valori, in numero di uno per ogni veicolo, a titolo gratuito.

Art. 6 - Medici

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7, del Codice della Strada, ai Medici, convenzionati e facenti parte della ASL locale del Comprensorio, è concesso un permesso per circolare e sostare con i veicoli a loro disposizione nei pressi del rispettivo ambulatorio, negli orari di apertura dello stesso e/o per effettuare le visite domiciliari presso i pazienti residenti all'interno della Z.T.L. e/o vie chiuse al transito, a titolo gratuito.
2. Il permesso di cui al comma 1 è concesso anche ai Medici non convenzionati, comunque autorizzati dalla ASL ad espletare attività extra moenia che, nell'esercizio della propria branca specialistica, debbono effettuare visite di urgenza.
3. Ai medici generici e Pediatri, convenzionati tutti facenti parte della ASL del comprensorio locale, nonché ai medici specialisti di cui al comma 2, in visita domiciliare, è concessa la possibilità di poter circolare e sostare nel pressi dell'abitazione del paziente, per un periodo massimo di un'ora, esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, relativo permesso, unitamente all'indicazione dell'ora di arrivo.
4. Ai possessori di permessi "medico in servizio", è consentita la sosta prolungata nel tempo, nei parcheggi regolamentati con disco orario e nei parcheggi a pagamento senza alcun onere, dal lunedì al venerdì, sabato e festivi esclusi;
5. Le richieste devono essere presentate in carta legale allegando autocertificazione, comprovante la convenzione, per quelli facenti parte della ASL, e autocertificazione comprovante la possibilità di effettuare interventi d'urgenza nell'ambito della propria branca specialistica, per i Medici di cui al comma 2.

Art. 7 - Carico e scarico

1. Il carico e lo scarico delle merci devono avvenire di norma negli orari di apertura della Z.T.L. In casi eccezionali, sono rilasciati permessi per le zone chiuse al traffico per 24 h., a titolo gratuito.
2. Possono essere rilasciati permessi con validità massima di gg. 30 direttamente dal Comando P.M. Ufficio Permessi, nella Z.T.L e nelle zone interdette alla circolazione, solo per operazioni di carico e scarico durante gli orari lavorativi,

alle ditte interessate al trasporto di materiali necessari per lavori edili, idraulici e qualsiasi altra lavorazione.

3. Possono essere rilasciati permessi orari e/o giornalieri, presso l'Ufficio Centrale Operativa per i casi di cui al comma 2.
4. Nelle Vie e/o Piazze dove insiste il divieto di sosta, è necessaria una richiesta, anche via fax, per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio, (permesso) per effettuare le operazioni di carico e scarico per traslochi (solo veicolo), scarico calcestruzzo con autobotti.
5. Gli addetti al traffico, in servizio e per le zone di loro competenza, sono autorizzati a rilasciare permessi di transito e sosta per periodi non superiori al loro turno di servizio, in casi di necessità di cui al comma 2.
6. Alle ditte soggette ad autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, interessate a lavori edili e/o altre attività ad essi complementari, il permesso di transito dei veicoli addetti al trasporto materiali potrà essere inserito nella stessa ordinanza che disciplina il traffico relativamente all'installazione del cantiere.
7. La durata massima della sosta, per effettuare le operazioni di carico e scarico, è di 30 minuti salvo diverso orario trascritto sul permesso e che dovrà essere indicato con apposito disco orario esposto all'interno del parabrezza del veicolo.
8. I possessori di permesso carico e scarico permanente e/o temporaneo sono autorizzati a transitare nella Z.T.L. nelle vie e/o Piazze interdette alla circolazione debitamente trascritte sul permesso stesso per raggiungere mediante il percorso più breve l'area di destinazione.

Art. 8 - Autorità giudiziaria

1. Ai veicoli a disposizione della A.G. sono rilasciati permessi di transito e sosta per accedere alle aree appositamente riservate; in mancanza nei pressi degli Uffici Giudiziari.
2. La richiesta per il rilascio del permesso deve essere presentata dal Capo dell'Ufficio Giudiziario competente.

Art. 9 - Pubblico interesse

1. I veicoli di proprietà della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, regolarmente contrassegnati, sono autorizzati a circolare e sostare nella Z.T.L. e Settori, (A-B-C-D) senza alcuna formalità.
2. Sono autorizzati a circolare e sostare nelle Z.T.L., senza rilascio di alcun contrassegno i veicoli di: Mezzi Pubblici Urbani (Bus - Buxi), Taxi, Veicoli a noleggio da rimessa con conducente, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile.
3. Per i veicoli di proprietà di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, sono rilasciati permessi di transito e sosta secondo le richieste avanzate dai rispettivi Comandi.

4. Per i veicoli di proprietà dei Consiglieri Comunali è consentito il transito e la sosta nelle immediate vicinanze del luogo della seduta e comunque negli spazi dove è consentito ai residenti e/o autorizzati zone A B C D e nei parcheggi dove è consentita la sosta ai residenti, art. 2 comma d) secondo il disciplinare approvato dalla G.C., in occasione delle adunanze di Consiglio Comunale e Commissioni con la semplice esposizione della lettera di convocazione, nel rispetto del D.Lgs. 196/2000.
5. Per i veicoli di proprietà degli Assessori Comunali e del Presidente del Consiglio, è consentito il transito e la sosta nelle immediate vicinanze del luogo della seduta e comunque negli spazi dove è consentito ai residenti o autorizzati zone A B C D e nei parcheggi dove è consentita la sosta ai residenti, art. 2 comma d), secondo il disciplinare approvato dalla G.C., in occasione delle adunanze di Consiglio Comunale, Giunta, Commissioni e per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, con la semplice esposizione della lettera di convocazione, nel rispetto del D.Lgs. 196/2000.
6. Ai veicoli utilizzati per il "PRONTO INTERVENTO" e per il "PRONTO SOCCORSO", per quelli di pubblica utilità nell'espletamento dei propri servizi (ENEL, VUS, FILS, TELECOM, ASL, PP.TT., FF.SS, ecc.)", regolarmente contrassegnati, è consentito il transito e la sosta, per il tempo strettamente necessario, nella Z.T.L., nell'A.P.U., e/o Vie e Piazze riservate ai residenti e/o autorizzati, senza alcuna formalità.

Art. 10 - Stampa

1. Ai veicoli in servizio stampa sono concessi permessi di transito all'interno della Z.T.L e transito e sosta nelle vie e piazze riservate agli autorizzati zone A-B-C-D, in numero massimo di 2, a titolo gratuito.
2. La richiesta di permesso di cui al presente articolo deve essere presentata dal Direttore responsabile.

Art. 11 - Invalidi e portatori di handicap

1. I permessi riservati agli invalidi sono disciplinati e regolamentati dal C.d.S.
   E' inoltre consentita la sosta dei veicoli a servizio degli invalidi e portatori di handicap nelle aree di sosta a pagamento.

Art. 12 - Veicoli diretti agli alberghi

1. I clienti degli alberghi sono autorizzati al transito esclusivamente per raggiungere ed allontanarsi dagli stessi. Detti veicoli sia durante il transito, che durante la sosta nei pressi dell'albergo devono esporre, all'interno del parabrezza, apposito permesso rilasciato dalle direzioni dei rispettivi alberghi che riporti chiaramente l'ora di inizio sosta (Ogni albergo situato all'interno dell'A.P.U. e della Z.T.L. è autorizzato alla predisposizione e al rilascio dei

permessi ai propri clienti, in quanto assimilati ai residenti, sulla base del facsimile fornito dal Comando P.M.). Gli alberghi interessati dovranno munirsi di apposito registro, per annotare intestatario e targa del veicolo, a disposizione del Comando P.M. per eventuali controlli in caso di accertati abusi.

2. In caso si riscontri un abuso da parte del titolare dell'Albergo al rilascio dei suddetti permessi, sarà sanzionato ai sensi del punto n. 4 dell'art. 14 del presente regolamento.

Art. 13 - Permessi - Modelli - Validità

1. Le autorizzazioni al transito e alla sosta del presente disciplinare sono istruite e predisposte dall'Ufficio Permessi, secondo i modelli appresso indicati:
   a) Modello "residenti zona A";
   b) Modello "residenti zona B";
   c) Modello "residenti zona C";
   d) Modello "residenti zona D";
   e) Modello "residenti Transito";
   f) Modello "Servizi Vari";
   g) Modello "Carico e Scarico";
   h) Modello "Medici";
   i) Modello "Pubblico Interesse";
   j) Modello "Stampa";
   k) Modello "Alberghi";
   l) Modello "Ciclomotore"
   m) Modello "Comunicazione alberghi"
   n) Modello "Comunicazione invalidi"
2. Le autorizzazioni a carattere permanente sono firmate dal Dirigente Comandante o dal Vice Comandante e dal Responsabile del Servizio.
3. Le autorizzazioni con validità fino a trenta giorni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio o dall'Ufficiale addetto.
4. I permessi con validità fino a 24h sono rilasciati dal personale della Centrale Operativa, per tutti i casi previsti nel presente disciplinare; inoltre, per manifestazioni culturali, sportive, ricreative, religiose, scolastiche, assistenze domiciliari, trasporto di persone per momentanea difficoltà di deambulazione.
5. Tutti gli interessati al rilascio delle autorizzazioni dovranno farne istanza all'Amministrazione secondo lo schema allegato al presente disciplinare.
6. Le autorizzazioni permanenti conservano validità fino a quando non siano mutate le condizioni che ne hanno determinato il rilascio e comunque dovranno essere confermate ogni 3 anni presso l'Ufficio Permessi del Comando Polizia Municipale, entro il mese di Aprile dell'anno successivo alla scadenza.

Art. 13 Bis – Varchi elettronici

1. Il sistema dei varchi elettronici è dotato di telecamere che riprendono le targhe dei veicoli che entrano nella Zona a Traffico Limitato e nell'Area Pedonale Urbana del Centro Storico e trasmettono i dati a una centrale in grado di rilevare le targhe dei veicoli autorizzati all'accesso con relativo permesso, anche a carattere temporaneo, in quanto già accreditati con relativo inserimento in una banca dati.
2. I Varchi elettronici sono composti:
   a) Telecamera che rileva il passaggio dei veicoli;
   b) Telecamera di contesto che fotografa il luogo;
   c) Corpo illuminante a raggio infrarossi per la lettura dell'immagine della targa;
   d) Collegamento ad un elaboratore per la comparizione della targa con le liste delle targhe dei veicoli autorizzati.
3. L'accreditamento delle targhe dei veicoli riportate nelle autorizzazioni richieste secondo i modelli indicati nell'art. 13 del presente disciplinare è disposto dalla Polizia Municipale. I mode4lli sono visionabili tramite il sito istituzionale dell'Ente.
4. I veicoli che transitano nella Zona a Traffico Limitato e nell'Area Pedonale Urbana del Centro Storico senza autorizzazione, vengono automaticamente rilevati secondo le modalità di cui sopra ai fini del successivo procedimento sanzionatorio previsto dalla norme del Codice della Strada.
5. Il personale incaricato della Polizia Municipale svolge le seguenti attività:
   a) conferma i dati o procede ad ulteriori accreditamenti individuando eventuali targhe speciali (forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco, ecc.) o veicoli autorizzati ai sensi del presente disciplinare e non ancora inseriti nella banca dati dei veicoli accreditati;
   b) verifica eventuale documentazione (autorizzazioni temporanee, veicoli al servizio dei disabili, ecc.);
   c) gestisce il procedimento sanzionatorio secondo le norme del Codice della Strada per l'irrogazione delle sanzioni.
6. PERMESSI PERMANENTI.
   I titolari di un permesso accesso alla Z.T.L. o all'A.P.U. all'interno del Centro Storico, in corso di validità, non devono effettuare alcuna formalità, se non provvedere al rinnovo entro la scadenza o per cambio veicolo; i dati delle targhe dei veicoli vengono inseriti automaticamente nel sistema.
7. PERMESSI TEMPORANEI
   Salvo quanto già specificatamente previsto dal presente disciplinare possono essere autorizzati in maniera temporanea al transito nella Z.T.L. o nell'A.P.U., in base alle esigenze valutate di volta in volta dal Comando P.M., singole categorie, tramite rilascio di un permesso temporaneo.
   7.1 Possono essere inoltre autorizzati al transito nella Z.T.L. o nell'A.P.U., in base alle singole esigenze valutate di volta in volta dal Comando P.M., i seguenti veicoli:
   a) veicoli al servizio di personale che svolge assistenza domiciliare a persone anziane, disabili, malati;
   b) veicoli utilizzati per la celebrazione dei matrimoni fino ad un massimo di 4;

c) veicoli occasionalmente utilizzati ai fini dell'organizzazione di manifestazioni o eventi vari, per il trasporto di merci o altri materiali vari, per operazioni di allestimento, per altre operazioni logistiche.

7.2 Per ottenere il permesso temporaneo, l'interessato deve preventivamente recarsi nei giorni feriali in orario d'ufficio, 08.00 – 20.00 al Comando Polizia Municipale, munito della carta di circolazione del veicolo e della patente di guida.

8. ACCREDITAMENTO TARGHE VEICOLI

Per i veicoli comunque autorizzati, al transito nella Z.T.L. o nell'A.P.U. senza particolari formalità, ai sensi dell'art. 9 commi I° II° e VI° del presente disciplinare, gli interessati provvedono a comunicare al Comando di P.M. l'elenco delle targhe dei veicoli da accreditare.

9. PERMESSI INVALIDI

I titolare di un permesso invalidi che intende accedere nella Z.T.L. o nell'A.P.U. deve comunicare, tramite mail varchi@comune.foligno.pg.it o recandosi direttamente al Comando P.M. nei giorni feriali in orario d'ufficio 08.00 – 20.00, la targa del veicolo, gli estremi della carta di circolazione generalità e patente di guida del conducente. Nel caso in cui, eccezionalmente, il veicolo con a bordo una persona disabile munita di regolare contrassegno in corso di validità, sia transitato in orario di vigenza della Z.T.L., dovrà comunicare entro 72 ore gli estremi tramite del veicolo tramite la mail varchi@comune.foligno.pg.it o, recandosi direttamente al Comando Polizia Municipale nei giorni feriali, in orario d'ufficio 08.00 – 20.00, allegando o esibendo il permesso invalidi, carta di circolazione del veicolo e la patente di guida del conducente; potrà essere utilizzato l'apposito modello predisposto (art. 13 del presente disciplinare).

9.1 Per i veicoli con modifiche tecniche, condotti direttamente dai disabili, titolari del permesso invalidi rilasciato dal Comune di Foligno, l'accreditamento delle targhe viene effettuato previa specifica richiesta da parte dell'interessato; potrà essere utilizzando l'apposito modello predisposto (art. 13 del presente disciplinare).

10. CIRCOLAZIONE CICLOMOTORI - MOTOCICLI – QUDRICICLI DI PROPRIEA' DEI RESIDENTI IN CENTRO STORICO

I proprietari dei ciclomotori residenti nel centro storico, già autorizzati al transito nella Z.T.L. e nell'A.P.U. ai sensi dell'art. 2 c. IV° del presente disciplinare, devono inoltrare una comunicazione, tramite l'apposito modulo (art. 13 del presente disciplinare – Modello ciclomotori) al Comando Polizia Municipale ai fini dell'accreditamento delle relative targhe.

10.1 I proprietari dei motocicli e quadricicli residenti nel Centro Storico, vengono autorizzati al transito nella Z.T.L. e nell'A.P.U, limitatamente nell'ambito della propria zona di appartenenza (A-B-C-D) a seguito di relativa istanza presentata dall'interessato; potrà essere utilizzato l'apposito modello predisposto (art. 13 del presente disciplinare).

11. VEICOLI DIRETTI ALLE ATTIVITA' RICETTIVE

Ferme restando le disposizioni di cui all' Art. 12 del presente disciplinare, i conducenti dei veicoli diretti presso le attività ricettive ubicate all'interno della Z.T.L. e dell'A.P.U. ai fini del relativo accreditamento della targa, possono preventivamente effettuare le comunicazioni al Comando Polizia Municipale inviando una mail all'indirizzo varchi@comune.foligno.pg.it o direttamente al

Comando P.M. nei giorni feriali, in orario d'ufficio 08.00 – 20.00, comunicando gli estremi della targa del veicolo, della carta di circolazione, le generalità e gli estremi della patente di guida del conducente.
11.1 Qualora non sia stata effettuata la preventiva comunicazione ai sensi del precedente comma, è data facoltà ai gestori delle attività ricettive di comunicare al Comando Polizia Municipale, secondo le medesime modalità di cui al comma precedente, entro 72 ore, le targhe dei veicoli dei clienti alloggiati presso le proprie strutture che dovranno in ogni caso risultare registrati nelle relative schede compilate ai sensi delle disposizioni in materia previste dal TULPS. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello opportunamente predisposto (art. 13 del presente disciplinare).

Art. 14 - Sanzioni

1. Chiunque, titolare di regolare autorizzazione o permesso per uno dei casi descritti nel presente disciplinare, non provveda tempestivamente a comunicare all'Ufficio permessi la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare entro i termini previsti alla conferma dell'autorizzazione, e/o al rinnovo del permesso entro la scadenza stabilita (aprile anno successivo), è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di attuazione (fattispecie prevista come per i casi di mancato rilascio dell'autorizzazione).
2. Chiunque, titolare di Autorizzazione e/o permesso ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo, è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di Attuazione (fattispecie prevista come per i casi di mancato rilascio dell'autorizzazione).
3. Chiunque effettua la circolazione e/o la sosta al di fuori dei percorsi e/o zone consentite, ovvero la circolazione nell'ambito della Z.T.L. al solo fine di transito, è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di Attuazione.
4. In caso si riscontri un abuso da parte del titolare dell'Albergo al rilascio dei permessi, si prevedono le seguenti sanzioni:
   a) Alla prima infrazione si applica al titolare dell'albergo la sanzione amministrativa di € 50,00 così come previsto nel "regolamento delle sanzioni amministrative comunali" approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 22.01.2004;
   b) Alla seconda e successive infrazioni oltre alla sanzione amministrativa di cui al punto "a", si applica la revoca del rilascio dei permessi per la durata di trenta giorni;
   c) In caso di reiterazione nei due anni, è prevista la revoca permanente del rilascio dei suddetti permessi.

Art. 15 - Norma finale

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Ogni e qualsiasi modifica della disciplina della circolazione stradale, ivi comprese le istituzioni di nuove e/o diverse Z.T.L. e/o A.P.U., non comporta alcuna modifica al presente disciplinare, intendendo questo disciplinare.

INDICE

Art. 1 - Finalità 2
Categorie 2
Art. 2 - Residenti 2
Art. 2 Bis 3
Art. 3 - Agenti e rappresentanti di commercio 3
Art. 4 - Artigiani e imprese 3
Art. 5 - Trasporto valori 4
Art. 6 - Medici 4
Art. 7 - Carico e scarico 4
Art. 8 - Autorità giudiziaria 5
Art. 9 - Pubblico interesse 5
Art. 10 - Stampa 6
Art. 11 - Invalidi e portatori di handicap 6
Art. 12 - Veicoli diretti agli alberghi 6
Art. 13 - Permessi - Modelli - Validità 7
Art. 13 Bis – Varchi elettronici 8
Art. 14 - Sanzioni 10
Art. 15 - Norma finale 11